

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1968, n. 14.

Contributi alle sezioni sarde dell'Unione italiana ciechi per funzionamento e organizzazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 22 febbraio 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi riconosciute o di fatto operanti in Sardegna, un contributo annuo non inferiore a L. 15.000.000, per il conseguimento degli scopi previsti dallo statuto speciale dell'Unione italiana ciechi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1950 e successive modificazioni.

Art. 2.

Il contributo sarà ripartito in proporzione al numero degli associati a ciascuna delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi riconosciute o di fatto operanti in Sardegna e concessa a favore delle stesse con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali.

Art. 3.

Ciascuna sezione dovrà presentare, entro il 15 settembre di ciascun anno, all'Assessorato regionale agli enti locali il programma di attività che intende svolgere nell'anno successivo ed entro il 31 marzo di ciascun anno il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.

Per l'anno 1968 il programma di cui al comma precedente dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sarà istituito il seguente capitolo: « Contributi alle sezioni sarde dell'Unione italiana ciechi per funzionamento e organizzazione », con lo stanziamento di lire 15.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno capo al suddetto capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 5.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 febbraio 1968

DEL RIO

(2362)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 26 marzo 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

Anno L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2840. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana . . . . . Pag. 1838

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1968, n. 208.

Ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura. Pag. 1839

LEGGE 14 marzo 1968, n. 209.

Autorizzazione di spesa per l'organizzazione del X Congresso internazionale di diritto penale . . . . . Pag. 1842

LEGGE 14 marzo 1968, n. 210.

Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948. Pag. 1842

LEGGE 14 marzo 1968, n. 211.

Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo . . . . . Pag. 1842

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1968, n. 212.

Modificazione allo statuto dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona . . . . . Pag. 1843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968, n. 213.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1968, n. 214.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata di S. Liberio, nel comune di Montemaggiore al Metauro . . . . . Pag. 1843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1968, n. 215.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Ante Portam Latinam, in Sulmona, Pag. 1843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968, n. 216.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1843

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1968.

Approvazione del nuovo statuto della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma . . . . . Pag. 1843

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1968.

Nuove sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti . . . . . Pag. 1844

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cabras . . . . . Pag. 1847

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania. Pag. 1848

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra internazionale dei Paesi africani - Africa 68 », in Genova. Pag. 1848

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa fra muratori e cementisti pensiero e azione » a r. l., con sede in Ancona . . . . . Pag. 1848

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1968.

Determinazione delle basi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili valide, ai fini contributivi, nei confronti dei lavoratori facchini soci di carovane e cooperative nella provincia di Arezzo . . . . . Pag. 1848

